REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

AGENZIA LAVORO

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 1479 del 30/07/2025 BOLOGNA

Proposta:	DLV/2025/1511 del 30/07/2025
Struttura proponente:	SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
Oggetto:	INTERDIZIONE DALL'ATTIVAZIONE DI TIROCINI PER IL SOGGETTO OSPITANTE ENNEPI S.P.A. AI SENSI DELL'ART. 26 SEPTIES, COMMA 2, LETT. C) DELLA L.R. 17/2005 E SS.MM.II, PER VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 26 BIS, COMMA 1, LETT. E) DELLA MEDESIMA LEGGE REGIONALE
Autorità emanante:	IL RESPONSABILE - SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
Firmatario:	MARTA DE GIORGI in qualità di Responsabile di servizio
Responsabile del procedimento:	Marta De Giorgi

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE FIRMATARIO

Visti:

- Il D.lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30” e ss.mm. ii,

- la Legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e ss.mm. ii;

- il D.lgs. n. 150 del 14 settembre 2015 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e ss.mm. ii ed in specifico l'art. 12;

- l’Accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017 che approva le “Linee guida in materia di tirocini” che dettano disposizioni in merito al tirocinio;

Viste le leggi regionali:

- n. 12 del 30 giugno 2003, “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale anche in integrazione tra loro” e ss.mm. ii;

- n. 5 del 30 giugno 2011 “Disciplina del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale”;

- n. 14 del 30 luglio 2015 “Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari”;

Vista la legge regionale n. 17 del 1° agosto 2005 e ss.mm. ii “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” e in particolare:

- l’articolo 26 ter, comma 1, in base al quale “l’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna verifica l’idoneità e la congruenza delle comunicazioni effettuate dai soggetti promotore ed ospitante, ai sensi dell’articolo 24, commi 7 e 9”;

- l’articolo 26 bis, comma 1, lett. e) che prevede che “fatti salvi specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative che permettano in questi casi l'attivazione di tirocini, non avere effettuato licenziamenti, salvo quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, nei dodici mesi precedenti l'attivazione e nella medesima unità operativa, di prestatori già adibiti ad attività equivalente a quella prevista nel progetto formativo individuale dei tirocinanti, rientranti in una delle seguenti ipotesi:
  1) licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
  2) licenziamento collettivo;
  3) licenziamento per superamento del periodo di comporto;

4) licenziamento per mancato superamento del periodo di prova;
5) licenziamento per fine appalto;
6) risoluzione del rapporto di apprendistato per volontà del datore di lavoro, al termine del periodo";

- l'art. 26 septies comma 2 lett. c), che stabilisce che al soggetto ospitante è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi dodici mesi in caso di mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 26 bis, comma 1;

- l'art. 26 septies comma 8 che stabilisce che la sanzione si applica al momento dell'adozione del provvedimento di interdizione;

Vista in particolare la determinazione del Direttore dell'Agenzia regionale per il Lavoro n. 852 del 01/07/2019 "Approvazione delle piste di controllo per la verifica sulla conforme costituzione dei tirocini ai fini dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 26 ter, comma 1 della legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii.", così come modificata dalla determinazione n. 1033 del 05/09/2022, che:

- Stabilisce che le verifiche di conformità rispetto alla norma regionale effettuate dall'Agenzia regionale per il Lavoro consisteranno, oltre che in controlli al 100% dei tirocini sull'idoneità e la congruenza delle comunicazioni effettuate dai soggetti promotore e ospitante, applicati dal sistema informativo dell'Agenzia regionale per il lavoro "TxTE", in controlli di II livello effettuati su almeno il 5% dei tirocini autorizzati annualmente, come da Allegato 2, "Pista di controllo di II livello", parte integrante e sostanziale della citata determinazione, che attengono al controllo della veridicità delle dichiarazioni rese da soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante;

- Al citato allegato Allegato 2, "Pista di controllo di II livello":

    - esplicita le modalità di costruzione del campione, e cioè che viene "costruito ricorrendo al generatore di Lehmer, disponibile sul portale della Regione Emilia-Romagna all'indirizzo http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/";
    - stabilisce che "tale previsione minima potrà comunque essere integrata sulla base della presenza di indicatori di possibili irregolarità, valutando elementi quali: segnalazioni degli utenti, anche tramite il formulario di valutazione del tirocinio di cui all'art. 26 quinquies, comma 5 della legge regionale n. 17/2005, ed eventualmente di altri soggetti, e/o elementi quali/quantitativi caratterizzanti i tirocini, quali ad esempio l'avvicendamento di tirocinanti per la medesima mansione, la percentuale di tirocini interrotti, ecc.";

- All'Allegato 3 "Procedure per i controlli di II livello sui tirocini extracurriculari ai sensi della legge regionale 17/2005 ss.mm. ii", oltre ad esplicitare le procedure per lo svolgimento dei controlli, definisce modalità e criteri di campionamento che consentano, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/200 e ss.mm.ii., di effettuare i controlli "in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio";

Vista la propria determinazione n. 921 del 09/05/2024 “Presa d'atto di autorizzazione di tirocini ai sensi dell'art. 26 ter, comma 1 della legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii. 46. Provvedimento”;

Vista in particolare la determinazione dirigenziale n. 833 del 07/05/2025 “Estrazione primo campione - 2025 per controlli di secondo livello ai sensi della determinazione n. 1033/2022”;

Evidenziato che, nell’ambito dei controlli amministrativi di II livello, è stato estratto nel primo campione 2025 il tirocinio n. 5/218060 inserito nell’elenco dei tirocini autorizzati con la citata determinazione n. 921/2024, per il quale risulta che il soggetto ospitante ENNEPI S.p.A. ha ospitato il tirocinante nella stessa unità produttiva nella quale ha effettuato licenziamenti, diversi da quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, nei 12 mesi precedenti l’attivazione del tirocinio, di lavoratori già adibiti ad attività equivalente a quella prevista nel progetto formativo individuale del tirocinante;

Dato atto che:

- con lettera registrata in uscita con prot. n. 247486 del 08/07/2025 è stato comunicato all’Azienda ospitante l’accertamento della violazione all’art. 26 bis comma 1 lett. e) della L.R. n. 17/2005 ss.mm.ii., con contestuale assegnazione di un termine di 10 giorni per fornire chiarimenti o presentare osservazioni;

- in assenza di controdeduzioni o documentazione aggiuntiva da parte del Soggetto ospitante, con nota registrata in uscita con prot. n. 268209 del 25/07/2025 è stata confermata la violazione di quanto stabilito all’art. 26 bis comma 1 lett. e) della L.R. n. 17/2005 ss.mm.ii;

Rilevata la necessità di applicare la sanzione prevista all’art. 26 septies comma 2 lett. c) della L.R. 17/2005 e ss.mm.ii, che comporta il divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi dodici mesi, per violazione del divieto di attivazione del tirocinio qualora, in assenza di specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, siano stati effettuati licenziamenti, salvo quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, nei dodici mesi precedenti l'attivazione e nella medesima unità operativa, di prestatori già adibiti ad attività equivalente a quella prevista nel progetto formativo individuale dei tirocinanti, ai sensi dell’articolo 26 bis, comma 1, lett. e);

Ritenuto pertanto di interdire ENNEPI S.p.A. dalla attivazione di tirocini per dodici mesi dalla data di adozione del presente provvedimento;

Visti:

- il Regolamento UE n. 679/2016 “General Data Protection Regulation”;

- il D.lgs. n. 196 del 30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss.mm.ii.;

- la Legge n. 190 del 06/11/2012 recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” e

ss.mm. ii;

- il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- il D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 “Codice dell’Amministrazione Digitale” e ss.mm.ii.;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 486 del 10/04/2017 avente ad oggetto “Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019”;

- la determinazione del Responsabile Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato n. 2335 del 09/02/2022 “Direttiva di indirizzi interpretativi per gli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno 2022”;

Vista la determinazione n. 2206 del 27/11/2024 avente ad oggetto: “Assunzione Dirigente "Esperto in Politiche per il Lavoro" presso l’Agenzia Regionale per il Lavoro con decorrenza 30/12/2024;

Richiamate altresì le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 1620 del 29/10/2015 “Approvazione dello Statuto dell’Agenzia regionale per il lavoro in attuazione della Legge Regionale 13/2015” e successive modifiche;

- n. 1187 del 16/07/2025, con la quale è stato conferito al Dott. Iannini Paolo l’incarico di Direttore dell’Agenzia regionale per il Lavoro, dal 17/07/2025 e fino al termine della legislatura e la determinazione dell’Agenzia Regionale per il Lavoro n. 1430 del 22/07/2025 di relativa presa d’atto;

Viste le determinazioni del Direttore dell’Agenzia per il lavoro:

- n. 1256 del 14/10/2022 avente ad oggetto “Ripartizione delle competenze in tema di Privacy e Linee Guida per i soggetti attuatori e gli incaricati dell’Agenzia Regionale per il Lavoro - Abrogazione della determinazione n. 1141/2018”;

- n. 2023 del 22/11/2023 "Macrostruttura dell'agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna modificazione a seguito riorganizzazione. Approvazione declaratorie posizioni dirigenziali politiche del lavoro, affari generali e risorse umane e innovazione e trasformazione digitale”;

- n. 2219 del 21/12/2023 "Conferimento incarichi dirigenziali di responsabile dei servizi territoriali, politiche del lavoro, affari generali e risorse umane, bilancio e patrimonio, innovazione e trasformazione digitale presso l'Agenzia regionale per il lavoro con decorrenza 1/1/2024";

- n. 43 del 16/01/2024 "Approvazione della nuova disciplina organica delle attribuzioni dei servizi e delle strutture centrali dell'Agenzia regionale per il lavoro";

- n. 144 del 31/01/2024 “Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna 2024 - 2026 - approvazione”, contenente anche la sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza;

- n. 1405 del 09/07/2024 “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 dell'Agenzia Regionale per il Lavoro. Primo aggiornamento sottosezione di programmazione 3.3 - Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026”;

- n. 1817 del 27/09/2024 “Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 dell'Agenzia Regionale per il Lavoro - Secondo aggiornamento”;

- n. 2249 del 04/12/2024 con la quale è stato conferito alla sottoscritta Dott.ssa Marta De Giorgi l’incarico di direzione del Servizio Politiche del Lavoro dal 30/12/2024 e fino al 31/12/2026;

Atteso che, nei confronti della sottoscritta, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis della L. 241/1990;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di interdire ENNEPI S.p.A. dalla attivazione di tirocini per dodici mesi, decorrenti dalla data di adozione del presente provvedimento, in attuazione di quanto previsto all’art. 26 septies comma 2 lett. c) della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii., per violazione del divieto di attivazione del tirocinio qualora, in assenza di specifici accordi con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, siano stati effettuati licenziamenti, salvo quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, nei dodici mesi precedenti l'attivazione e nella medesima unità operativa, di prestatori già adibiti ad attività equivalente a quella prevista nel progetto formativo individuale dei tirocinanti, ai sensi dell’articolo 26 bis, comma 1, lett. e);

2. di notificare il presente provvedimento al Soggetto ospitante di cui al punto 1. che precede, con l’avvertimento che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni;

3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in premessa;

4. di dare atto, infine, che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/tirocini.

Marta De Giorgi